

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

A cura di Barbara Rizzato

Come è noto, l'obbligo della fatturazione elettronica B2B (=verso consumatori privati) e B2C (=verso altri operatori economici privati) è entrato in vigore il 1° gennaio 2019 per tutti gli operatori economici.

Restano però comunque esonerati alcuni soggetti e/o alcune fattispecie:

CASI DI ESONERO

Soggetti esonerati (casi di esclusione soggettiva)

Esclusi per legge (art. 1 comma 3 D.Lgs 127/2015) i contribuenti minimi e quelli forfettari, che non hanno infatti l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni / prestazioni effettuate. Quanto agli acquisti / prestazioni ricevute possono richiedere copia cartacea della fattura elettronica, come previsto per gli acquirenti / committenti "privati".

Con circolare nr. 9 del 10.04.2019, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che, i contribuenti in regime forfettario, non hanno l'obbligo di conservazione digitale qualora ricevano fatture elettroniche. Questo esonero è valido anche se hanno volontariamente comunicato ai cedenti / prestatori il loro indirizzo telematico o hanno provveduto a registrare PEC o codice destinatario mediante il servizio di registrazione offerto dall'Agenzia delle Entrate.

Esclusi per legge (art. 10, comma 1, DL 119/2018) gli enti non commerciali che svolgono (anche) attività commerciale e applicano il regime fiscale di cui alla Legge n. 398/91 se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000. Nel caso di superamento della soglia di 65.00€ di proventi nell'esercizio precedente, l'obbligo di fatturazione elettronica viene posto a carico dei cessionari / committenti.

Fattispecie esonerate (casi di esclusione oggettiva)

Escluse per il solo anno 2019 (art. 10 bis DL 119/2018) le fatture da trasmettere al Sistema TS a prescindere dall'eventuale opposizione del paziente alla trasmissione.

L'esclusione è da intendersi quale divieto di ricorrere alla fatturazione elettronica per tali prestazioni (alla quale pertanto non è possibile aderire neppure per scelta del contribuente).

Tale esclusione vale per tutti gli operatori economici, a prescindere dalla forma giuridica o dal regime fiscale adottato.

In sede di conversione in legge del decreto semplificazioni (legge 12/2019 di conversione del decreto legge 135/2018) viene esteso a tutte le prestazioni sanitarie fatturate direttamente ai pazienti il divieto per il 2019 di emettere fatture elettroniche, valevole quindi anche per i soggetti non tenuti all'invio dei dati a Sistema TS, come ad esempio logopedisti, fisioterapisti, igienisti dentali, biologi-nutrizionisti, ecc...

Il divieto opera a far data dal 13 febbraio 2019, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto semplificazioni.

Escluse per legge (art. 1 comma 3 D.Lgs 127/2015) le operazioni con soggetti esteri (UE / extraUE) e con soggetti identificati in Italia, a seguito della modifica apportata dall'art. 15, comma 1, DL n. 119/2018.

Per tali operazioni è comunque possibile emettere fattura elettronica, in tal caso il campo "Codice Destinatario" va compilato con il codice convenzionale "XXXXXXX". Tale soluzione consente di evitare l'invio dello spesometro estero (ovviamente limitatamente al ciclo attivo).

INDIRIZZO TELEMATICO: CODICE DESTINATARIO O PEC

Il codice destinatario è un codice alfanumerico di 7 caratteri generalmente messo a disposizione dall'intermediario e che serve all'operatore economico per ricevere le fatture elettroniche senza dover accedere al servizio di acquisizione e consultazione dati dell'Agenzia delle Entrate.

E' possibile registrare (anche tramite un intermediario) il proprio codice destinatario (o la propria pec) sul portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate per indicare l'indirizzo telematico preferenziale per la ricezione delle fatture. La registrazione dell'indirizzo telematico rende superflua la comunicazione ai propri fornitori del codice destinatario o della pec in quanto tutte le fatture verranno comunque recapitate all'indirizzo telematico registrato.

In sede di emissione di una fattura elettronica va indicato il codice destinatario o la pec se comunicati dal cliente. Nel caso in cui il cliente non abbia comunicato nessun dato (qualunque sia il cliente, quindi sia che si tratti di operatore economico, operatore economico in regime dei minimi o forfettario, privato cittadino, ente non commerciale) va inserito nel campo "codice destinatario" il codice 0000000.

NUMERAZIONE DELLE FATTURE

In caso di emissione mista di fatture (sia cartacee sia elettroniche) è necessario prevedere due distinti sezionali, la numerazione va quindi tenuta separata per le due tipologie di fatture. Le fatture cartacee saranno emesse con la numerazione 1, 2, 3, ecc..., quelle elettroniche con la numerazione 1E, 2E, 3E, ecc....

Nel caso in cui si emettano anche fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione, sarà possibile scegliere se adottare o meno una numerazione autonoma rispetto alle fatture elettroniche a privati (B2B e B2C), nel caso in cui si intenda procedere ad una numerazione autonoma, queste ultime saranno emesse come 1PA, 2PA, 3PA, ecc...

TEMPI DI EMISSIONE

Con la conversione in legge del DL 119/2018 è stata introdotta la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione (momento dell'incasso del compenso per i professionisti e per le imprese che erogano servizi, momento di consegna della merce per le imprese che vendono beni). Se la fattura viene emessa in un giorno diverso da quello di effettuazione dell'operazione, nella stessa va indicata la data di effettuazione.

Resta ovviamente sempre possibile emettere le fatture in un momento precedente a quello di effettuazione dell'operazione, tenendo beninteso presente che in tal caso l'iva eventualmente esposta in fattura diviene immediatamente esigibile.

La trasmissione allo SDI va comunque fatta entro la mezzanotte del giorno di emissione.

FIRMA DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Obbligatoria per le fatture elettroniche alle PA, facoltativa invece per le fatture a privati (B2B e B2C).

CONTROLLO DEGLI ESITI

E' necessario monitorare gli esiti degli invii al Sistema di Interscambio, infatti la fattura scartata dallo SDI si considera mai emessa. Gli esiti possibili sono i seguenti:

Ricevuta di consegna => tutto ok

Ricevuta di scarto => la fattura non ha superato i controlli dello SDI, presenta quindi degli errori intrinseci che vanno corretti. In tal caso la fattura va modificata e ritrasmessa allo SDI entro 5 giorni dallo scarto.

Ricevuta di impossibilità di recapito => in caso di impossibilità per lo SDI di recapitare la fattura, pur essendo quella trasmessa perfettamente valida ai fini fiscali, è onere di chi ha emesso la fattura, comunicare al cliente l'impossibilità di recapito. Il cliente potrà acquisire la fattura nell'apposita sezione del portale Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate.

FATTURE ERRATE

Le fatture elettroniche trasmesse allo SDI non possono più essere modificate/annullate. Il destinatario non ha la possibilità di rifiutare una fattura errata (per importi, intestazione, diversi accordi su scontistica o quant'altro).

L'annullamento o la correzione della fattura elettronica errata dovrà quindi avvenire mediante l'emissione di una nota di accredito elettronica a storno della fattura errata e l'eventuale emissione di una nuova fattura.

Dal punto di vista operativo si suggerisce pertanto di visionare sempre la fattura analogica prima di effettuare l'invio allo SDI in modo da verificarne la correttezza, ove possibile, anche insieme al cliente.

CONSEGNA COPIA CARTACEA AL CLIENTE

I soli soggetti che hanno il diritto di avere copia cartacea della fattura elettronica (che chiameremo "copia di cortesia") sono i privati cittadini consumatori finali, gli enti non commerciali e i contribuenti in regimi agevolati (minimi e forfettari) qualora ne facciano richiesta. In fase di prima applicazione, si ritiene comunque operativamente più semplice consegnare a tutti i clienti copia cartacea della fattura elettronica, pur nella consapevolezza che l'unico documento fiscalmente valido è la fattura elettronica trasmessa e accettata dallo SDI.

REGIME SANZIONATORIO

IL DL 119/2018 ha stabilito che, in fase di prima applicazione della normativa, l'emissione in ritardo delle fatture non sarà soggetta a sanzioni a condizione che l'emissione avvenga entro il termine di liquidazione dell'IVA di periodo. La disapplicazione delle sanzioni è prevista fino al 30/6/2019 per i contribuenti trimestrali e fino al 30/9/2019 per i contribuenti mensili.

IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Dal 1° gennaio 2019 cambiano anche le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.

E' previsto infatti che al termine di ogni trimestre sia l'Agenzia delle Entrate a rendere noto l'ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate allo SDI. L'importo messo a disposizione dall'Agenzia non è però una vera e propria liquidazione, resta quindi opportuno verificare la correttezza dell'importo determinato dall'Agenzia prima di effettuare il versamento (che potrà essere fatto con addebito su conto corrente bancario indicato, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia stessa).

FATTURAZIONE ALLE PA

Dal 1° gennaio 2019 nulla è cambiato per le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione e quindi l'obbligo resta generalizzato a tutte le categorie di contribuenti, ivi compresi quelli in regimi agevolati (minimi e forfettari).

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

E' confermato l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi (per le attività commerciali che certificano i proventi mediante scontrino) a decorrere dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei contribuenti. Il medesimo obbligo è invece anticipato al 1° luglio 2019 per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000€.

Documento aggiornato al 17 aprile 2019.